



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 8 – RIMBORSI

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone – TARIFFE.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1) Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Ostiglia descritte al successivo punto 4) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Ostiglia esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

4) Tipologie di occupazione soggette al canone:

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa: Obbligato al pagamento del canone è il gestore che eroga il servizio pubblico.

a) Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;

b) Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;

c) Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;

d) Tralicci di elettrodotto.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Ostiglia per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2) La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'euro.

3) In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato "1", e decorrono dal 1° gennaio 2013.

4) Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente (Sentenze della Corte di Cassazione 27/10/2006 n. 23244 e 31/07/2007 n. 16914 da cui si evince che posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere il canone patrimoniale in argomento).

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1) Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

2) Il pagamento del canone per l'anno 2013 deve avvenire entro il 30 settembre 2013. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.

3) In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, entro il 30/09/2013, devono presentare al Comune di Ostiglia, la seguente documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000:

a) planimetrie relative alle occupazioni di cui all'art. 2 punto 4) del presente regolamento;

b) prospetto riportante, per singola occupazione risultante dalle planimetrie di cui alla lettera precedente, la quantificazione della base di calcolo per il versamento del canone oggetto del presente regolamento.

4) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo ritenuto idoneo dalla normativa.

2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n.285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene nei modi, nelle forme e secondo le modalità consentite dalle leggi vigenti in materia.
- 2) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente .

ART. 8 – RIMBORSI

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
- 2) Non si eseguono rimborsi per importi inferiori complessivamente ad euro 30,00 (trenta).

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 4) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

ALLEGATO 1)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

**TARIFFE dal 1° gennaio 2013
(per tipologie di concessioni)**

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa

- 1.1** Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica ed acqua termica;
.....**€ 1,00 al metro lineare**
- 1.2** Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
..... **€ 2,00 al metro lineare**
- 1.3** Sostegni di illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e/o altre, in qualunque materiale realizzate.**€ 10,00 cadauno**
- 1.4** Tralicci di elettrodotto:**€ 150,00 cadauno**